

**Gara a procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 d.lgs. N. 50/2016 s.m.i per l'affidamento in concessione del servizio di manovra ferroviaria nel porto di Genova. RUP Dott. Emanuele Profice – CIG 9888682E86**

## **CHIARIMENTI**

### **CHIARIMENTO N. 1**

In riferimento a quanto indicato dal Disciplinare di gara Par. 2.1 "DOCUMENTI DI GARA" punto d):

"Fac-simile di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative".

Non essendo presente un fac-simile per specifiche dichiarazioni integrative, si chiede di chiarire:

- se con "dichiarazioni integrative" si intenda qualsiasi dichiarazione ulteriore rispetto a quelle già contenute nel fac-simile domanda di partecipazione;
- se, nel suddetto caso, se si debba integrare/modificare il fac-simile "Domanda di partecipazione" oppure si debbano produrre dichiarazioni sostitutive a parte, redatte ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

**RISPOSTA:** Con riferimento al quesito posto, si precisa che il fac simile "domanda di partecipazione" messo a disposizione dalla Stazione Appaltante contiene le dichiarazioni che devono essere rese dall'operatore economico ai fini della partecipazione alla procedura di gara. Eventuali ulteriori dichiarazioni che l'operatore ritenesse necessario rendere (ad esempio nei casi previsti nell'art. 14.3. del Disciplinare di Gara), dovranno essere presentate tramite dichiarazioni sostitutive a parte, redatte ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000.

### **CHIARIMENTO N. 2**

In riferimento a quanto indicato dal Disciplinare di gara Par. 6.1. "REQUISITI DI IDONEITA'"

*"Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. (...) Per la comprova del requisito sub a) sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti."*

si chiede di chiarire se, ai fini dell'indicazione degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, è sufficiente integrare il fac-simile della Domanda di Partecipazione nella parte relativa all'anagrafica dell'operatore/degli operatori, riportando il numero di Iscrizione alla CCIAA e il Registro imprese di Riferimento, o se è necessario compilare una dichiarazione integrativa a parte.

**RISPOSTA:** Con riferimento al quesito posto, si precisa che gli elementi identificativi dell'iscrizione alla CCIAA potranno essere riportati all'interno del DGUE, Parte II, sez. A, laddove è richiesto se l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato equivalente

### **CHIARIMENTO N. 3**

In riferimento a quanto indicato dal Disciplinare di gara Par. 6.2. "REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA":

*"Fatturato globale minimo annuo, riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, pari ad almeno € 5.000.000 IVA esclusa" (...) "La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice come segue:*

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;*
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;*
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.*

si chiede di confermare che le prove di cui al primo e al terzo punto sono da intendersi come alternative e che, pertanto, non è necessario fornire documentazione per entrambe.

**RISPOSTA:** Si conferma.

### **CHIARIMENTO N. 4**

In riferimento a quanto indicato dal Disciplinare di gara Par. 6.3. "REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE":

*Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi:*

*Il concorrente deve aver erogato servizi analoghi negli ultimi tre anni – ovvero nel più breve periodo, per gli operatori che hanno iniziato l'attività da meno di tre anni – per un valore minimo complessivo di 250.000 carri ferroviari movimentati nell'ambito di:*

- servizi per il trasporto ferroviario di merci da/per porti o interporti/piattaforme logistiche; ovvero, in alternativa*
- servizi di manovra a favore di almeno 2 differenti imprese ferroviarie.*

*La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante:*

*- reportistica avente valore ufficiale costituita da contratti esistenti ovvero, in alternativa, fatturazione attiva del concorrente in copia autentica ai sensi dell'art.18 d.p.r. 445/2000 da cui risultino nel dettaglio le attività svolte ed i relativi volumi di carri movimentati.*

si chiede di confermare che:

- con il termine "piattaforme logistiche" si intendono, in senso lato, i nodi di trasporto/logistici inland dotati di impianto ferroviario;
- la comprova del requisito può avvenire con semplice auto-dichiarazione di copia conforme di documenti fiscali, ai sensi dall'art. 19 D.P.R. 445/2000 o di altro riferimento normativo corretto nel caso di produzione di fatture elettroniche;
- nel caso in cui le dimensioni del singolo file eccedano la dimensione massima di 2048kb, il requisito può essere comprovato con l'allegazione di più file singoli di dimensione minore

#### **RISPOSTA:**

- Si conferma che con il termine "piattaforme logistiche" va inteso in senso ampio ossia nodi di trasporto/logistici inland dotati di impianto ferroviario.
- Si conferma che la comprova del requisito può avvenire anche con auto-dichiarazione ai sensi dall'art. 19 D.P.R. 445/2000.
- Si conferma che nel caso in cui il singolo file ecceda la dimensione massima di 2048Kb, il requisito può essere comprovato con l'allegazione di più file singoli di dimensione minore.

#### **CHIARIMENTO N.5**

In riferimento a quanto indicato dal Disciplinare di gara Par.9 "GARANZIA PROVVISORIA":

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- a) *una garanzia provvisoria pari al 2% del valore stimato della concessione e precisamente di importo pari ad € 767.640. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice.*

Nel caso di costituendo RTI in cui tutti i membri siano in possesso della certificazione ISO 9001 e almeno uno dei membri sia in possesso anche di certificazione ISO 14001, al fine di evitare la costituzione di una garanzia provvisoria insufficiente, si chiede di indicare quale dei due seguenti metodi di calcolo è quello corretto per la determinazione dell'importo garantito:

- a) Euro 767.640\*50% = Euro 383.820  
Euro 383.820\*30% = Euro 115.146

Totale riduzione (383.820+115.146) = Euro 498.966 → **valore garantito (767.640-498.966) = Euro 268.674**

b) Euro 767.640\*50% = Euro 383.820

Euro 767.640\*30% = Euro 230.292

Totale riduzione (383.820+230.292) = Euro 614.112 → **valore garantito (767.640-614.112 ) = Euro 153.528**

**RISPOSTA:** Con riferimento al quesito posto, si precisa che, in caso di costituendo RTI, ai fini della riduzione dell'importo della garanzia provvisoria, è necessario che tutti i membri del costituendo RTI siano in possesso delle certificazioni di cui all'art. 93, co. 7 D.lgs. n. 50/2016

#### **CHARIMENTO N. 6**

In riferimento a quanto indicato dal Disciplinare di gara Par. 10. "SOPRALLUOGO":

*Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante. (...) In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.*

Si chiede di confermare se i sopralluoghi effettuati in qualità di Imprese Singole siano considerati validi, anche qualora si presenti offerta in qualità di Costituendo R.T.I., oppure se, al contrario, sia obbligatorio dichiarare la composizione del costituendo R.T.I. già in fase di richiesta ed esecuzione del sopralluogo.

**RISPOSTA:** Con riferimento al quesito posto, si conferma che in caso di costituendo RTI tutti i membri del raggruppamento devono aver svolto il sopralluogo nelle aree interessate. Per l'effetto, il sopralluogo può essere svolto:

- Autonomamente dalla singola impresa;
- Da parte di altra impresa facente parte dal costituendo RTI, previo rilascio di apposita delega;

#### **CHIARIMENTO N. 7**

In riferimento a quanto indicato dal Disciplinare di gara Par. 15. "OFFERTA TECNICA":

*L'Offerta Tecnica: a) Non comporta o non può comportare alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico di AdSP, pertanto non può determinare alcuna modifica all'offerta economica. b) Non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni di prezzo. c) Non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni univoche, in relazione a uno o più degli elementi di valutazione.*

*Tali limiti valgono nei confronti del concorrente complessivamente considerato, per cui, nel caso di raggruppamenti temporanei entrambi i limiti dovranno essere considerati in senso assoluto, considerando quindi la somma delle relazioni dei componenti del raggruppamento*

Si chiede di chiarire il contenuto del suddetto paragrafo in grassetto, nello specifico si chiede di esplicitare a cosa si faccia riferimento con “entrambi i limiti” e “somma delle relazioni”.

**RISPOSTA:** Con riferimento al quesito posto, si precisa che gli elementi sub a), b), c) valgono nei confronti dell’offerta tecnica complessivamente considerata.

#### CHARIMENTO N. 8

In riferimento a quanto indicato dal FAC-SIMILE “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” lett i):

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituire o costituito che i componenti del raggruppamento avranno/hanno le seguenti quote ed eseguiranno le seguenti parti della fornitura:

RUOLO	QUOTA RTI	QUOTA REQUISITI	PARTI FORNITURA ESEGUIRE DELLA DA
MANDATARIA			
MANDANTE			
MANDANTE			

Si chiede di confermare:

- se l’indicazione “Quota Requisiti” faccia riferimento esclusivamente alla percentuale di possesso, nell’ambito dell’RTI, dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e capacità tecnica e professionale di cui ai parr. 6.1, 6.2 e 6.3 del Disciplinare di gara, secondo le previsioni del par. 6.4;
- se l’indicazione “Parti della fornitura da eseguire” faccia riferimento alla percentuale di esecuzione, nell’ambito dell’RTI, dei servizi di supporto al trasporto ferroviario (CPV 63711000-6) – di cui al par. 3 Disciplinare di Gara - nel loro complesso e non esclusivamente all’attività di manovra ferroviaria nel Porto di Genova

**RISPOSTA:** Con riferimento ai quesiti posti:

- si conferma;
- si conferma.

#### CHIARIMENTO N. 9

In riferimento a quanto indicato dal Disciplinare di gara Par. 25. “OFFERTA TECNICA”:

*Per l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto è richiesto:*

1. *Certificato di Sicurezza rilasciato da A.N.S.F.I.S.A. o dall'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) come da apposita normativa in materia per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente procedura presso gli impianti ferroviari del Porto di Genova;*

2. *Nel caso in cui siano stati offerti, in sede di offerta tecnica, anche i servizi aggiuntivi di trazione ferroviaria di cui all'art 17.1 del Disciplinare, Licenza per l'attività di Impresa Ferroviaria per trasporto merci rilasciata dal Ministero dei Trasporti ai sensi del D. Lgs. 112/2015 o titolo equivalente rilasciato dalle competenti autorità di altri Paesi dell'Unione Europea e conforme ai principi della Direttiva UE 13/2001.*

*L'accettazione delle suddette condizioni particolari di esecuzione è dichiarata da ciascun operatore in sede di offerta.*

Si chiede di confermare che il possesso del Certificato di Sicurezza e dell'eventuale Licenza di Impresa Ferroviaria è richiesto all'Operatore Economico in fase di avvio del servizio, non in fase di offerta.

**RISPOSTA:** Con riferimento al quesito posto, si conferma che, come previsto nell'art. 25 del Disciplinare di Gara, il possesso del certificato di Sicurezza e dell'eventuale Licenza di impresa Ferroviaria è richiesta ai fini dell'esecuzione del servizio.

#### CHIARIMENTO N. 10

In riferimento a quanto indicato dal Capitolato Speciale Art. 7 lett a). "Ulteriori Obblighi del Concessionario

*Il concessionario è tenuto a:*

- a) Assicurare, a propria cura e spese, che l'infrastruttura ferroviaria portuale di uso comune venga mantenuta libera ed in buona efficienza, attraverso attività di manutenzione preventiva e vigilanza/controllo dell'infrastruttura stessa. Tali attività di manutenzione leggera e le connesse modalità di esecuzione e comunicazione ad AdSP vengono meglio dettagliate all'allegato 3 del presente Capitolato. L'importo di tale attività è ad oggi stimato approssimativamente in 50.000 Euro annui.*

Si chiede di confermare che gli interventi manutentivi andranno eseguiti solo sulle porzioni dell'infrastruttura ferroviaria portuale di uso comune, con esclusione delle porzioni di infrastruttura che ricadono all'interno delle diverse concessioni dei terminal.

**RISPOSTA:** Si conferma.

#### CHIARIMENTO N. 11

In riferimento a quanto indicato dal Capitolato Speciale Art. 11. "MEZZI DI TRAZIONE":

*Il concessionario dovrà mettere a disposizione un numero adeguato di mezzi di trazione, comunque non inferiore a 5, con potenza e caratteristiche adeguate al servizio da svolgere e all'infrastruttura ferroviaria su cui si volge il servizio, muniti delle idonee autorizzazioni al servizio ed in regola con le disposizioni ANSF n.1/2015*

Si chiede di confermare se il numero minimo di mezzi di trazione si riferisce ai soli mezzi adibiti al servizio di manovra oggetto della concessione.

**RISPOSTA:** Il numero minimo di mezzi indicato si riferisce ai soli mezzi di trazione adibiti al servizio di manovra oggetto della concessione.

#### CHIARIMENTO N.12

In riferimento a quanto indicato dal Capitolato Speciale Art. 18. "PENALI":

*Qualora il Direttore per l'esecuzione del contratto, su segnalazione da parte dell'utenza, riscontri che il servizio non viene effettuato nei termini indicati all'art. 3 del presente Capitolato ed ai connessi articoli del Regolamento (art. 3, 5 e 7), verrà applicata una penale da riconoscersi a favore dell'impresa ferroviaria/terminal pari al 10% della relativa tariffa dell'operazione di manovra ferroviaria in questione, salvo che il concessionario dimostri che il fatto non è ad esso imputabile.*

*Ancora, qualora il Direttore per l'esecuzione del contratto, anche su segnalazione da parte dell'utenza, riscontri il mancato rispetto dei target di volumi di treni annui oggetto di valutazione dell'offerta tecnica al punto 17.1), verrà applicata una penale, in forma di sconto sulle tariffe del servizio di manovra per l'anno successivo a quello interessato, da riconoscersi a favore degli utenti del servizio. Tale sconto sulle tariffe sarà equivalente all'eventuale scostamento tra i volumi di treni riscontrati e quelli prospettati in sede di offerta.*

Si chiede di confermare se l'applicazione delle penali per il mancato rispetto dei target di volumi di treni annui sia prevista esclusivamente per le sole cause direttamente imputabili alla volontà/operatività/organizzazione del concessionario.

**RISPOSTA:** Tale penale, in forma di sconto sulle tariffe del servizio di manovra per l'anno successivo a quello interessato, sarà attribuita in misura percentuale per i minori volumi riscontrati rispetto al target offerto per cause imputabili alla manovra e/o ai servizi aggiuntivi di trazione, laddove offerti in sede di gara.

#### CHIARIMENTO N. 13

In riferimento a quanto indicato dal Piano Economico Finanziario di Massima dell'Iniziativa Art. 2. "DOMANDA":

*Ai fini dell'elaborazione dei dati contenuti nel conto economico è stata svolta un'analisi della domanda inerente al traffico ferroviario dal 2023 al 2027, che ha tenuto conto dell'andamento storico delle principali variabili (traffico container gateway, modal split, load factor dei carri ferroviari, etc.) nonché delle previsioni a disposizione dell'Ente (...) È stata quindi stimata una progressione del traffico ferroviario che traguarda una domanda pari a circa 9.300 treni annui nel primo anno di concessione per raggiungere oltre 11.000 treni a regime, con una crescita che, durante la prima metà della durata della concessione, si concentra prevalentemente presso gli impianti di Genova Prà-Voltri.*

Si chiede conferma se l'andamento dei volumi di traffico alla base del Conto Economico elaborato tenga conto dei lavori di R.F.I. dal 09/12/2023 al 14/12/2024 presso Genova Voltri Fuorimuro, per la quale si prevede la chiusura dell'impianto per n. 300 notti nella fascia oraria 00:00/04:00, con probabili conseguenti soppressioni di treni da parte del Gestore dell'Infrastruttura.

**RISPOSTA:** L'impianto di Genova Voltri sarà effettivamente interessato da un piano di interruzioni nell'arco temporale del 2024 (che, ad oggi, interessa comunque un numero minore di notti - 3 notti a settimana), rispetto al quale sono tuttora allo studio da parte del Gestore della rete soluzioni alternative per limitare/annullare gli eventuali impatti di tali interruzioni sul numero dei treni effettivamente operabili, anche a valere su altre fasce orarie/giorni settimanali.


Si ricorda comunque che il PEF, completo di analisi di sensitività, costituisce uno schema economico di massima finalizzato a rappresentare la sostenibilità dell'iniziativa lungo tutto il periodo della concessione, comprensivo delle eventuali fluttuazioni della domanda.

#### CHIARIMENTO N. 14

In riferimento a quanto indicato dal Disciplinare di gara Par. 6 "REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA"

*"I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti."*

Nell'evidenziare che il Portale ANAC non prevede per questo CIG il caricamento di documentazione nel Fascicolo virtuale dell'operatore (si veda screenshot che segue)



si chiede di confermare che in fase di offerta l'operatore economico non è tenuto a comprovare i requisiti di cui ai parr. 6.1, 6.2, 6.3 Disciplinare di gara, né con trasmissione mediante portale ANAC (Fascicolo Virtuale associato al PASSOE), né con trasmissione mediante Portale di Gara (Busta amministrativa). In caso contrario



si chiede di chiarire le modalità di trasmissione delle dichiarazioni e documentazione a comprova dei requisiti speciali, anche in riferimento a concorrenti in qualità di costituendo R.T.

**RISPOSTA:** Con riferimento al quesito posto, si precisa che ai sensi dell'art. 23 del Disciplinare di gara la Stazione appaltante procederà, per il tramite del FVOE, alle verifiche di legge nei confronti dell'aggiudicatario. In quella fase, previa richiesta da parte della Stazione Appaltante inoltrata tramite FVOE, l'operatore economico sarà tenuto a trasmettere tramite portale ANAC i documenti a comprova del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di offerta

**IL RUP**

**Dott. Emanuele Profice**